

1) LA DOMANDA DI ADDEBITO HA NATURA DI DOMANDA AUTONOMA.
È ISTITUTO PROPRIO DELLA SOLA SEPARAZIONE?

A	L'ADDEBITO È ISTITUTO PROPRIO SIA DELLA SEPARAZIONE CHE DEL DIVORZIO.
B	L'ADDEBITO È ISTITUTO PROPRIO SOLO DELLA SEPARAZIONE E NON ANCHE DEL DIVORZIO.
C	L'ADDEBITO È UN ISTITUTO PROPRIO SOPRATTUTTO DEL DIVORZIO PERCHÉ L'ART. 5 DELLA LEGGE DIV. PRESCRIVE CHE, NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE, IL GIUDICE DEVE TENER CONTO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE.
D	L'ADDEBITO È ISTITUTO PROPRIO SOLO DEL DIVORZIO.

2) NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, LA RICHIESTA DI ADDEBITO È PROPONIBILE SOLO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE?

A	PUÒ ESSERE PROPOSTA IN AUTONOMO GIUDIZIO E NON RICHIEDE ALCUNA RIUNIONE.
B	NO PUÒ ESSERE PROPOSTA IN SEPARATO GIUDIZIO CHE PUÒ ESSERE RIUNITO.
C	SI, È PROPONIBILE SOLO IN TALE GIUDIZIO;
D	PUÒ ESSERE PROPOSTA SOLO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA SULLA SEPARAZIONE.

3) PUÒ ESSERE EMESSA SENTENZA PARZIALE SOLO SULLA SEPARAZIONE E PROSEGUIRE LA CAUSA PER L'ADDEBITO?

A	LA GIURISPRUDENZA LO AMMETTE POICHÉ LA RICHIESTA DI ADDEBITO HA NATURA DI DOMANDA AUTONOMA E PUÒ ESSERE DECISA SUCCESSIVAMENTE, SE VI È INTERESSE ALLA SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE PER FAR DECORRERE IL TERMINE DI TRE ANNI PER IL DIVORZIO;
B	LA RIFORMA DEL 2006 AMMETTE ADESSO CHE NEL CASO IN CUI IL PROCESSO DEBBA CONTINUARE PER LA RICHIESTA DI ADDEBITO, PER L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI O PER LE QUESTIONI ECONOMICHE, IL TRIBUNALE EMETTE SENTENZA NON DEFINITIVA RELATIVA ALLA SEPARAZIONE;
C	NON È POSSIBILE DECIDERE LA DOMANDA DI ADDEBITO SEPARATAMENTE DA QUELLA DI SEPARAZIONE;
D	COMUNQUE NON È POSSIBILE INIZIARE IL GIUDIZIO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO MENTRE È PENDENTE QUELLO DI SEPARAZIONE SULL'ADDEBITO;

4) AI FINI DELLA PRONUNZIA DELL'ADDEBITO È NECESSARIO E SUFFICIENTE L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI CONDOTTE CONTRARIE AI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO?

A	SI, AI FINI DELLA PRONUNZIA DELL'ADDEBITO È SUFFICIENTE L'ACCERTAMENTO DI CONDOTTE CONTRARIE AI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO.
B	NO, AI FINI DELL'ADDEBITO OCCORRE ACCERTARE ANCHE LA SUSSISTENZA DI UN NESSO DI CAUSALITÀ TRA I COMPORTAMENTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI ACCERTATI A CARICO DI UNO O ENTRAMBI I CONIUGI E L'INTOLLERABILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA.
C	SE SUSSISTE IL NESSO CAUSALE CIÒ INCIDE SOLO SULLA MISURA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL CONIUGE ONERATO

5) UNA VOLTA ACCERTATI I PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER LA PRONUNZIA DELLA SEPARAZIONE E CESSATA DI FATTO LA CONVIVENZA, ASSUMONO RILIEVO I COMPORTAMENTI SUCCESSIVI DEL CONIUGE SEPARATO?

A	L'ADDEBITO TROVA LA SUA COLLOCAZIONE NEL QUADRO DELLA SEPARAZIONE, COME RESPONSABILITÀ CAUSATIVA DELL'INTOLLERABILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA, E NON HA QUINDI RAGION D'ESSERE ALLORCHÉ LA CONVIVENZA SIA CESSATA
B	RILEVA ANCHE LA CONDOTTA DELLE PARTI SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE DI FATTO, SOLO SE LA CONDOTTA CENSURABILE È RIFERIBILE AD UNO DEI DUE CONIUGI
C	RILEVA ANCHE LA CONDOTTA SUCCESSIVA, POSTA IN ESSERE DA ENTRAMBI I CONIUGI

www.avvocatoLauraLandi.it